



Repubblica italiana

La Corte dei conti

Sezione regionale di controllo per l'Abruzzo

composta dai Magistrati:

Stefano SIRAGUSA	Presidente
Marco VILLANI	Consigliere (relatore)
Francesca Paola ANELLI	Consigliere
Antonio DANDOLO	Consigliere
Giovanni GUIDA	Primo Referendario

nella Camera di consiglio del 7 aprile 2021, in riferimento al rendiconto dell'esercizio 2019 del Comune di **Fano Adriano (TE)**, ha assunto la seguente

DELIBERAZIONE

visto l'articolo 100, secondo comma, della Costituzione;

visto il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214 e successive modificazioni ed integrazioni;

vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20 e successive modificazioni ed integrazioni;

visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 recante approvazione del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali (Tuel) e successive modificazioni ed integrazioni;

vista la legge 5 giugno 2003, n. 131 recante *"Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3"*;

visto l'articolo 1, commi 166 e seguenti, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (legge finanziaria per il 2006) e successive modificazioni, che fa obbligo agli Organi di revisione degli Enti locali di inviare alle Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti specifiche relazioni in ordine ai bilanci preventivi e ai rendiconti degli enti;

visto il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 recante *"Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42"*, come modificato e integrato dal decreto legislativo del 10 agosto 2014, n. 126;

visto il decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149;

visto l'articolo 148-bis del Tuel come introdotto dal decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174,

convertito nella legge 7 dicembre 2012, n. 213;

visto il *“Regolamento concernente l’organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti”* approvato con deliberazione delle Sezioni riunite del 16 giugno 2000, n. 14, e successive modificazioni ed integrazioni.;

vista la deliberazione della Sezione delle autonomie della Corte dei conti del 28 maggio 2020, n. 9/SEZAUT/2020/INPR, di approvazione delle Linee guida e del questionario, *“cui devono attenersi, ai sensi dell’art. 1, commi 166 e seguenti, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (legge finanziaria per il 2006), richiamato dall’art. 1, comma 3, d.l. 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, gli organi di revisione economico-finanziaria degli enti locali nella predisposizione della relazione sul rendiconto dell’esercizio 2019”*.

vista la deliberazione dell’11 dicembre 2020, n. 288/2020/INPR, con la quale la Sezione regionale di controllo per l’Abruzzo ha fissato il termine per l’invio delle relazioni al rendiconto 2019 al 25 febbraio 2021;

vista la deliberazione dell’11 febbraio 2021, n. 14, con la quale la Sezione regionale di controllo per l’Abruzzo ha approvato il *“Programma di controllo sulla gestione per l’anno 2021”*;

vista la ripartizione tra i Magistrati delle funzioni di competenza della Sezione regionale di controllo per l’Abruzzo, definita con decreto del Presidente del 30 settembre 2020, n. 12, successivamente modificata con decreto del 31 marzo 2021, n. 2;

vista l’ordinanza del 2 aprile 2021, n. 12, con la quale il Presidente ha convocato la Sezione per l’odierna Camera di consiglio;

udito il relatore, Consigliere Marco VILLANI;

FATTO e DIRITTO

1. La Sezione, nell’ambito della propria attività di controllo, ha preso in esame il questionario, acquisito mediante il sistema applicativo Con.Te in data 22 febbraio 2021, prot. n. 1301, e la relazione dell’Organo di revisione sul rendiconto 2019 del Comune di **Fano Adriano (TE)** – 288 abitanti.

Al riguardo, l’Organo di revisione ha certificato di non aver rilevato gravi irregolarità e di non aver suggerito, di conseguenza, misure correttive da adottare.

Il Magistrato istruttore, considerando, peraltro, che con la raccomandazione n. 424 del congresso dei poteri locali e regionali del Consiglio d’Europa del 7 novembre 2018 si è inteso adottare gli indirizzi dell’*open government*, trasparenza partecipazione e *accountability*, ai principali atti delle autonomie territoriali - legislazione, bilancio, appalti, servizi e pianificazione delle politiche (dup/peg) -, ha ritenuto opportuno sottoporre ad analisi la gestione finanziaria dell’Ente al fine di verificare la presenza di eventuali fattori di criticità,

con particolare riguardo alla gestione di parte corrente, all'andamento dei residui e dell'esposizione debitoria, alla gestione della liquidità.

Dei poteri riconosciuti alla Corte dei conti dal legislatore, in particolar modo nell'art. 148-*bis* del Tuel, e confermati dalla più recente giurisprudenza costituzionale riguardo all'esame dei bilanci preventivi e consuntivi degli enti locali, al rispetto degli equilibri di bilancio e dei vincoli in materia di indebitamento, onde prevenire irregolarità potenzialmente idonee a determinare squilibri economico-finanziari, si è ampiamente trattato nella precedente deliberazione di questa Sezione n. 46/2020/PRNO, relativa alle annualità 2016 e 2017, cui ha fatto seguito la deliberazione n. 233/2020/PRSE, relativa all'annualità 2018, sottolineando che le stesse non risultano pubblicate sul sito *internet* dell'Amministrazione comunale.

2. In via preliminare si osserva che il Comune di Fano Adriano è stato interessato dal sisma del 2017, pertanto, l'attività finanziaria dell'Ente, nell'annualità sottoposta ad esame, così come per il 2018, risulta condizionata dalla gestione dei fondi emergenziali.

2.1 Ciò premesso, a seguito dell'analisi della documentazione in possesso di questa Corte, si osservano i seguenti risultati.

2.2 Il Consiglio comunale ha approvato il rendiconto 2019 con deliberazione dell'8 luglio 2020, n. 9, dunque, in leggero ritardo rispetto ai termini fissati dal legislatore, tenuto conto della proroga disposta a causa dell'emergenza sanitaria da Covid 19 (art. 107 del d.l. 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27).

3. In merito alla verifica degli equilibri, in coerenza con quanto stabilito dall'art. 162 del Tuel, l'art. 1, cc. 820 e seguenti, della legge n. 145 del 2018, prevede che *"A decorrere dall'anno 2019, in attuazione delle sentenze della Corte costituzionale n. 247 del 29 novembre 2017 e n. 101 del 17 maggio 2018, ...i comuni utilizzano il risultato di amministrazione e il fondo pluriennale vincolato di entrata e di spesa nel rispetto delle disposizioni previste dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118"*. Detti enti, ai sensi del c. 821 del medesimo art. 1, si considerano in equilibrio in presenza di un risultato di competenza dell'esercizio non negativo. L'informazione è desunta, in ciascun anno, dal prospetto della verifica degli equilibri allegato al rendiconto della gestione previsto dall'allegato 10 del d.lgs. n. 118 del 2011.

L'equilibrio finanziario di competenza deve essere garantito non soltanto in sede di previsione, ma anche in sede di rendiconto, ne consegue che, a consuntivo, rileva non soltanto il risultato di amministrazione dell'Ente, quale sintesi complessiva della gestione finanziaria annuale, ma anche il risultato della gestione di competenza dell'esercizio considerato, che deve essere tale da assicurare la copertura delle spese con le risorse disponibili.

Il d.m. 1° agosto 2019 ha individuato i tre saldi che consentono di determinare gradualmente

l'equilibrio di bilancio a consuntivo, ovvero: W1 Risultato di competenza; W2 Equilibrio di bilancio; W3 Equilibrio complessivo. Tali valori W1, W2 e W3 sono la somma tra le componenti di parte corrente (O1, O2 e O3) e quelle di parte capitale (Z1, Z2 e Z3).

La commissione Arconet, nella riunione dell'11 dicembre 2019, ha precisato che il Risultato di competenza (W1) e l'Equilibrio di bilancio (W2) sono indicatori rappresentativi degli equilibri che dipendono dalla gestione del bilancio, mentre l'Equilibrio complessivo (W3) svolge la funzione di evidenziare gli effetti della gestione complessiva dell'esercizio e la relazione con il risultato di amministrazione.

Pertanto, fermo restando l'obbligo di conseguire un Risultato di competenza (W1) non negativo, ai fini della verifica del rispetto degli equilibri, di cui al c. 821 dell'art. 1 della legge n. 145 del 2018, gli enti devono tendere al rispetto dell'Equilibrio di bilancio (W2), che rappresenta l'effettiva capacità di garantire, a consuntivo, la copertura integrale degli impegni, del ripiano del disavanzo, dei vincoli di destinazione e degli accantonamenti di bilancio.

Per quanto sopra precisato, la verifica degli equilibri nel 2019, così come individuati dal d.m. 1° agosto 2019, è di seguito illustrata.

	Parte corrente (O)	Parte capitale (Z)	TOTALE (W= O+Z)
	euro	euro	euro
Risultato di competenza W1 (O1+Z1)	63.732,09	0,00	63.732,09
Risorse accantonate stanziare nel bilancio d'esercizio	115.997,85	0,00	115.997,85
Risorse vincolate nel bilancio	0,00	0,00	0,00
Equilibrio di Bilancio W2 (O2+Z2)	-52.265,76	0,00	-52.265,76
Variazione accantonamenti effettuati in sede di rendiconto	53.773,56	0,00	53.773,56
Equilibrio complessivo W3 (O3+Z3)	-106.039,32	0,00	-106.039,32

Fonte: Elaborazione della Sezione su dati BDAP e parere revisore

Dai dati esposti in tabella, si evince, per la parte corrente, un risultato di competenza dell'esercizio positivo (O1: euro 63.732,09, determinato, per euro 5.811,00 dall'utilizzo dell'avanzo di amministrazione). L'equilibrio di bilancio (O2), a causa delle risorse accantonate stanziare in bilancio (euro 115.997,85), presenta un importo negativo di euro - 52.265,76. A seguito delle variazioni degli accantonamenti effettuati in sede di rendiconto (euro 53.773,56), l'equilibrio complessivo (O3) peggiora registrando un importo pari a euro - 106.039,32. Per la parte in conto capitale i tre indicatori sono pari a zero, per cui W1 Risultato di competenza è positivo nel rispetto degli equilibri di cui al citato c. 821 dell'art. 1 della legge n. 145 del 2018, mentre, W2 Equilibrio di bilancio e W3 Equilibrio complessivo sono negativi.

Al riguardo, pur trattandosi, per l'esercizio 2019, di una rappresentazione a livello conoscitivo, si raccomanda un attento monitoraggio di tali saldi per gli esercizi futuri al fine di evitare situazioni di squilibrio che possano creare difficoltà nella gestione ordinaria.

L'Organo di revisione ha attestato nel questionario che il Responsabile finanziario ha adottato specifiche linee di indirizzo e/o coordinamento per l'ordinato svolgimento dei controlli sugli equilibri di bilancio.

4. Nell'annualità in esame, l'Ente presenta un risultato di amministrazione positivo, pari a euro 720.185,32 che, dopo gli accantonamenti e i vincoli, questi ultimi pari a zero, si riduce in un avanzo ("*Parte disponibile*") di euro 150.006,01.

	2019
	euro
AVANZO (+) / DISAVANZO (-) CONTABILE	720.185,32
Totale parte accantonata	390.135,31
<i>Fondo crediti di dubbia esigibilità (FCDE)</i>	339.457,46
<i>Fondo contenzioso</i>	50.000,00
<i>Altri accantonamenti (F. indennità di fine mandato)</i>	677,85
Totale parte vincolata	-
Totale parte destinata agli investimenti	180.044,00
Totale parte disponibile	150.006,01

Fonte: Elaborazione della Sezione su dati di rendiconto, Bdap, parere revisore

L'accantonamento per il FCDE di euro 339.457,46, calcolato, così come nel 2018, con il metodo ordinario, rappresenta il 54,06 per cento rispetto al totale dei residui attivi decurtato dei residui del Titolo 2, del Titolo 4 e del Titolo 9 (euro 627.951,41).

Risultano accantonamenti per euro 50.000,00, determinati, come attestato dall'Organo di revisione, dalla ricognizione del contenzioso esistente al 31 dicembre, secondo le modalità previste dal principio applicato alla contabilità finanziaria al punto 5.2 lettera h) per il pagamento di potenziali oneri derivanti da sentenze. Al riguardo, non risulta inviato sul Sistema Con.Te il questionario relativo agli oneri da contenzioso. Se ne raccomanda una pronta elaborazione.

L'Ente, inoltre, ha accantonato euro 677,85 per indennità di fine mandato.

L'Organo di revisione, nella documentazione agli atti, ha attestato la congruità dei fondi accantonati; sebbene lo stesso abbia dichiarato che al 31 dicembre non è stato sottoscritto l'accordo decentrato integrativo e che l'Ente ha vincolato nel risultato di amministrazione le corrispondenti somme, tale vincolo non emerge dal relativo prospetto.

Questa Sezione, così come evidenziato nelle precedenti deliberazioni, sottolinea come l'adeguata quantificazione dei fondi vincolati ed accantonati sia funzionale alla corretta determinazione del risultato di amministrazione disponibile e fondamentale per preservare la gestione da potenziali squilibri di competenza e di cassa. A tal fine si richiama l'attenzione dell'Organo di revisione sulla necessità di continuare una verifica puntuale dei suddetti fondi, in ossequio delle disposizioni dettate dal legislatore.

5. L'esercizio considerato si chiude con un fondo cassa il cui importo, come indicato in premessa, è condizionato dalla gestione dei fondi relativi al sisma, e non vi è ricorso ad

anticipazioni di tesoreria.

Gestione della liquidità	2019
	euro
Fondo cassa al 1° gennaio	4.862.965,07
Riscossioni	1.589.737,13
Pagamenti	1.837.766,05
Saldo di cassa al 31 dicembre	4.614.936,15
Fondo cassa vincolato	3.966.908,89

Fonte: Elaborazione della Sezione su datidi rendiconto, Bdap, parere revisore, questionario

L'Organo di revisione, nel questionario, ha attestato che il fondo cassa al 31 dicembre 2019 risultante dal conto del Tesoriere corrisponde alle scritture contabili e che l'Ente ha provveduto ad aggiornare correttamente la giacenza di cassa vincolata.

6. L'Ente ha effettuato il riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi al 31 dicembre 2019 con atto di Giunta comunale munito del parere dell'Organo di revisione.

	ATTIVI	PASSIVI
	euro	euro
RESIDUI INIZIALI	755.391,27	1.872.927,33
RISCOSSIONI/PAGAMENTI C/R	282.735,73	712.066,09
RIACCERTAMENTO RESIDUI	104.758,14	70.554,42
RESIDUI DA ESERCIZI PRECEDENTI	367.897,40	1.090.306,82
RESIDUI DI COMPETENZA	424.499,71	710.156,61
TOTALE RESIDUI	792.397,11	1.800.463,43
% RISCOSSIONE /PAGAMENTI RESIDUI	37,43	38,02
% FORMAZIONE DEI RESIDUI	24,52	38,68

Fonte: Elaborazione della Sezione Abruzzo su dati di rendiconto e Bdap

Dai dati indicati in tabella, emerge che i residui attivi degli esercizi precedenti al 2019 sono pari a euro 755.391,27, con una percentuale di smaltimento dei residui iniziali del 37,43.

Si rileva nel Titolo 1 una percentuale di conservazione dei residui pari al 59,46 e nel Titolo 3 al 75,49.

L'Organo di revisione, nel parere allegato al rendiconto, ha riportato la movimentazione delle somme rimaste a residuo, in particolare, dei canoni di concessione terre civiche, dovuti dalla Gran Sasso Teramano S.p.A., società partecipata in liquidazione dal 2016, per i quali risultano residui finali abbastanza consistenti (euro 108.531,00) a fronte dei quali, prudentemente, è stato appostato un pari importo nel FCDE.

In considerazione delle elevate percentuali di conservazione, si raccomanda il monitoraggio dei termini prescrizionali previsti per le singole voci, l'inserimento di tali somme residue nel calcolo del FCDE e si invita l'Ente ad aumentare la capacità di riscossione, utilizzando tutti gli strumenti concessi dalla legge.

Per quanto riguarda i residui passivi, si osserva un importo elevato dei residui da esercizi precedenti (euro 1.090.306,82) che riguarda principalmente il titolo 7 "Uscite per conto terzi e partite di giro" (euro 684.861,84). Tali poste dovranno essere attentamente analizzate nei

prossimi riaccertamenti dei residui.

Alla luce del quadro sopra rappresentato, questa Sezione si riserva di verificare, anche nei futuri esercizi, l'evoluzione dei residui prestando particolare attenzione alla percentuale di formazione e alla capacità di smaltimento degli stessi da parte dell'Ente, nonché alle reimputazioni agli anni successivi.

7. L'indicatore di tempestività dei pagamenti, calcolato ai sensi dell'art. 9 del d.p.c.m. 22 settembre 2014, registra un valore pari a -27,41 (*Amministrazione trasparente - Pagamenti dell'Amministrazione*). L'Organo di revisione ha attestato l'adozione di *"misure organizzative, da parte dell'Ente, per garantire il tempestivo pagamento delle somme dovute per somministrazioni, forniture e appalti"*.

8. La percentuale di indebitamento per il 2019 è pari a 3,74. A fine anno risulta un debito pari a euro 679.054,53.

9. Nel corso del 2019, con deliberazioni per le quali l'Organo di revisione ha espresso parere favorevole e debitamente trasmesse alla Procura regionale della Corte dei conti, il Consiglio comunale ha provveduto al riconoscimento dei seguenti debiti fuori bilancio:

- euro 1.312,00, di cui alla delibera di C.C. n. 33 del 2019;
- euro 169.921,05, di cui alla delibera di C.C. n. 29 del 2019.

In merito a quest'ultima, in sede istruttoria, è stato precisato che *"a seguito dell'esecuzione dei lavori in somma urgenza e al collaudo degli stessi, la spesa effettiva per l'intervento è risultata pari a € 117.366,68. Tale importo è in fase di recupero nei confronti dei legittimi proprietari che non hanno ottemperato all'ordinanza del Sindaco n. 29 del 07/09/2018"*.

Il questionario relativo ai debiti fuori bilancio per l'anno 2019 è stato regolarmente inviato sul sistema Con.Te della Corte dei conti.

10. Si rileva la sussistenza della criticità relativa al parametro P6 *"Debiti fuori bilancio riconosciuti e finanziati"* che registra un valore percentuale pari a 10,54 rispetto alla soglia pari a 1,00, per il quale la Sezione richiama l'attenzione sulla necessità di una verifica puntuale al fine di una effettiva capacità di programmazione e del mantenimento degli equilibri di bilancio.

11. L'Organo di revisione nel proprio parere ha attestato che la spesa del personale sostenuta nell'anno 2019 rientra nei limiti di legge.

12. Per l'annualità in esame, l'Ente ha comunicato di non aver sostenuto spese di rappresentanza, come si evince dal prospetto trasmesso a questa Corte.

13. Con deliberazione consiliare 30 dicembre 2020, n. 23, l'Ente ha provveduto alla revisione ordinaria delle partecipazioni possedute al 31 dicembre 2019, trasmessa a questa Sezione solo

a seguito di specifica richiesta.

Dalla scheda tecnica, risulta una partecipazione dello 0,38 per cento nella Società Montagne Teramane che si occupa della gestione dei rifiuti.

Tuttavia, dal parere dell'Organo di revisione si evince che il Comune detiene anche una partecipazione, pari allo 0,247 per cento, nella Gran Sasso Teramano S.p.A., in procedura di liquidazione da novembre 2016, non ancora conclusa.

Sebbene in liquidazione, la Società doveva essere inserita nell'ambito della ricognizione periodica. Si invita, pertanto, l'Ente al corretto e costante monitoraggio delle partecipazioni mantenute, predisponendo, in modo puntuale e scrupoloso gli atti relativi alla revisione periodica.

Circa i rapporti di credito e debito tra l'Ente e le sue partecipate, l'Organo di revisione, nel proprio parere, precisando che, alla data di compilazione dello stesso, la Società Mo.Te. S.p.A. ancora non forniva la certificazione richiesta, ha attestato che *"dalle scritture contabili dell'Ente si attesta che il debito al 31/12/2019 del comune di Fano Adriano nei confronti della società MO.TE S.p.A. è pari a complessive € 6.393,26 (Fatture n. 563-557-548-569 emesse nel mese di dicembre 2019 ma con scadenza gennaio e febbraio 2020)*. In merito alla Società Gran Sasso Teramano S.p.A., società partecipata dall'Amministrazione e in liquidazione dal novembre 2016, il revisore contabile ha certificato il debito delle Società nei confronti del Comune per euro 108.530,93 come da decreto ingiuntivo dell'08/10/2019 e ha attestato che nel bilancio della società è stato riportato un ulteriore debito di euro 17.690,00 quale stima del canone dovuto per l'annualità 2019.

Questa Sezione sottolinea l'importanza di raggiungere la certezza dei rapporti finanziari tra l'ente pubblico e le società partecipate e si riserva di verificare le situazioni debitorie, così come sopra evidenziate, per l'incidenza che possono avere sugli equilibri finanziari dell'Ente.

P.Q.M.

La Sezione regionale di controllo per l'Abruzzo

ACCERTA

le criticità o irregolarità di cui in parte motiva e, per l'effetto, l'Ente è tenuto:

- al mantenimento dei parametri di una sana e corretta gestione finanziaria e contabile al fine di rispettare i necessari equilibri di bilancio e i principali vincoli posti a salvaguardia delle esigenze di coordinamento della finanza pubblica;
- alla compilazione del questionario relativo al contenzioso in essere;
- al rafforzamento della fase di riscossione delle entrate;
- a porre in essere adeguate misure correttive, amministrative e gestionali, per quanto attiene,

in particolare, la rimozione delle cause che determinano la formazione dei debiti fuori bilancio;

- ad adoperarsi per una celere liquidazione della società partecipata Società Gran Sasso Teramano S.p.A.;

L'Organo di revisione è tenuto a vigilare sulla corretta attuazione delle azioni correttive che l'Ente potrà in essere.

DISPONE

che, a cura della Segreteria, copia della presente deliberazione sia comunicata al Sindaco, al Presidente del Consiglio comunale e all'Organo di revisione del Comune di Fano Adriano (TE).

Richiama l'obbligo di pubblicazione della presente deliberazione sul sito *internet* dell'Amministrazione comunale ai sensi dell'articolo 31 del d.lgs. n. 33 del 2013, come sostituito dall'articolo 27, comma 1, del d.lgs. n. 97 del 2016.

Così deliberato in L'Aquila, nella Camera di consiglio del 7 aprile 2021.

L'Estensore
Marco VILLANI
f.to digitalmente

Il Presidente
Stefano SIRAGUSA
f.to digitalmente

Depositata in Segreteria

Il Funzionario preposto al Servizio di supporto

Lorella GIAMMARIA